

(N. 2661)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952
(V. Stampato N. 520-196) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 NOVEMBRE 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 5. — *È sostituito dal seguente:*

« L'autorizzazione per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nelle condizioni di cui al presente decreto, producono effetti economici dalla data di celebrazione dei matrimoni stessi ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di complessive lire 48.605.200 derivante dall'attuazione della pre-

sente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, verrà fatto fronte, per lire 3.100.000 con gli stanziamenti già iscritti sui capitoli n. 61 (lire 2.300.000) e n. 65 (lire 800.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto, e per lire 45.505.200 mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 229 (lire 39.800.000) e del capitolo n. 174 (lire 5.705.200) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
2 AGOSTO 1946, n. 258.

Norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'età, da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225.

Art. 1.

Sino a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è sospesa l'applicazione dell'articolo 33-bis del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, del paragrafo 85, lettera a), del regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, del paragrafo 601 del regolamento di

disciplina militare dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 giugno 1929 e successive modificazioni, degli articoli 92 lettera a) 20 terzo comma, e 38, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e dell'articolo 64, lettera c), n. 6, del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, nei riguardi, rispettivamente, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e della guardia di finanza, dei sottufficiali di carriera e di leva della Marina e del personale volontario del C.R.E.M., nonchè dei sottufficiali e militari di truppa di carriera, o vincolati a ferma speciale superiore a trenta mesi, dell'Aeronautica che, trovandosi l'8 settembre 1943 o posteriormente in territorio estero od in Albania, ovvero, durante la guerra 1940-45, in territorio metropolitano, o coloniale, occupato dal nemico od assoggettato alla giurisdizione dell'autorità militare alleata, abbiano contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni e senza essere in possesso del requisito dell'età, ove richiesto.

Il disposto del precedente comma non si applica ai sottufficiali e militari di truppa che pur trovandosi nelle condizioni predette, abbiano contratto matrimonio dopo la data di passaggio del territorio di loro residenza all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 2.

I sottufficiali e militari indicati nell'articolo 1, devono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere la prescritta autorizzazione: qualora non la ottengano, sono, se di carriera, dispensati dal servizio o collocati a riposo, a seconda della durata dei servizi prestati, se riaffermati o vincolati a ferma speciale, prosciolti, d'ufficio, dalla ferma contratta.

Art. 3.

Qualora i sottufficiali ed i militari di cui all'articolo 1 decedano prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 2, non si applica il disposto dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, e 38, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 225, sono estese, sino a sei mesi dalla data di entrata

in vigore del presente decreto, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza che, trovandosi l'8 settembre 1943 o posteriormente, in territorio estero o in Albania, ovvero, durante la guerra 1940-45, in territorio metropolitano, o coloniale, assoggettato alla giurisdizione dell'autorità militare alleata, abbiano contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalla vigenti disposizioni.

Il disposto del precedente comma non si applica agli ufficiali che, pur trovandosi nelle condizioni predette, abbiano contratto matrimonio dopo la data di passaggio del territorio di loro residenza all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 5.

Le autorizzazioni per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nelle condizioni previste dal presente decreto non comportano effetti economici retroattivi.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.